

COMUNE DI BRESSANA BOTTARONE

PROVINCIA DI PAVIA

Codice Ente 11160

Deliberazione originale della Giunta Comunale

N. 82 del Reg.	OGGETTO: PRESA D'ATTO DI PRESTAZIONE ATTIVITA' LAVORATIVA A TEMPO DETERMINATO PRESSO IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE AI SENSI DELL'ART.1, COMMA 557 DELLA LEGGE N.311/2004.
Data 28.09.2009	

L'anno duemilanove, il giorno ventotto del mese di settembre alle ore 23,30, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta comunale si è riunita con la presenza dei signori:

		Presenti	Assenti
ROVATI DAVIDE	- SINDACO	SI	
BERTONI CRISTIAN	- ASSESSORE	SI	
CIARDIELLO FELICE	- "	SI	
LATELLA EDDY	- "	NO	SI
MILANESI FABIO	- "	NO	SI
MONTAGNA NICOLA	- "	SI	
TORELLI GIANNI	- "	SI	

Fra gli assenti sono giustificati (Art. 289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148). i signori:

Partecipa il Segretario comunale signor : **Dr. Roberto Bariani**

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: PRESA D'ATTO DI PRESTAZIONE ATTIVITA' LAVORATIVA A TEMPO DETERMINATO PRESSO IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE AI SENSI DELL'ART.1, COMMA 557 DELLA LEGGE N.311/2004.

LA GIUNTA COMUNALE

Preso atto dello stato di sofferenza in cui versa il Servizio Polizia Locale che a seguito dell'installazione di n. 2 misuratori di velocità in postazione fissa per l'accertamento delle infrazioni al C.d.S., posizionati sulla strada SP EX SS35 in entrambi i sensi di marcia e più precisamente al Km. 75+800 direzione Pavia ed al Km. 76+000 direzione Casteggio, il numero dei verbali di contestazione ha subito un fortissimo incremento e ciò ha comportato l'impiego quasi esclusivo degli agenti per la redazione dei verbali da notificare entro i termini previsti dal C.d.S., per l'attività di sportello nonché per la redazione dei rapporti con gli atti relativi all'accertamento e la rappresentanza del comune in udienza a seguito dei numerosissimi ricorsi che gli automobilisti hanno proposto in opposizione avanti il Giudice di Pace di Casteggio.

Constatato che l'esiguo organico del Servizio di polizia Locale non è sufficiente per far fronte ai numerosi adempimenti che l'ufficio deve affrontare, in questa particolare situazione di difficoltà; che tutto ciò ha fortemente limitato l'attività di controllo e vigilanza del territorio per cui si rende opportuna l'assunzione di personale per il potenziamento dei servizi amministrativi e di controllo sul territorio del Comune, assicurando così una migliore risposta all'utenza nonché di controllo e sicurezza in generale ;

Ritenuto indispensabile provvedere alle seguenti assunzioni a tempo determinato:

- l'utilizzo temporaneo e parziale di due dipendenti di altre Amministrazioni con la qualifica di Agente di Polizia Locale per svolgere le funzioni di Agente di Polizia Locale di questo Ente e di un dipendente di altra Amministrazione con la qualifica di Istruttore amministrativo per svolgere l'attività di protocollazione della posta in arrivo ed in partenza del servizio di Polizia Locale di questo Ente, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della Legge 311/2004, che consente ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti la possibilità di "servirsi" dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali, purchè autorizzati dall'amministrazione di appartenenza.

Richiamati:

- la previsione di cui all'art.1, comma 557 della legge 311/2004 che consente ai Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti di servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti di altre Amministrazioni Locali;
- l'orientamento applicativo ARAN 7 luglio 2005 secondo il quale un ente locale può procedere all'assunzione a tempo parziale del dipendente di un altro ente locale purchè sia rilasciata l'autorizzazione espressamente richiesta dall'art.92, comma 1, TUEL e siano rispettate le previsioni di cui all'art.1, comma 557, legge 311/2004;
- il parere del Consiglio di Stato, Sez. Prima, n.2141/2005 del 25 maggio 2005 nel quale così si esprime: *"L'art.1, comma 557 della legge 311 del 2004 configura una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali, e in particolare, sul piano dei rapporti fra le parti interessate (le due amministrazioni, il lavoratore) da quella che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un lavoratore a tempo parziale"*;
- la Circolare n.2/2005 del 21 ottobre 2005 del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione Centrale per le Autonomie che ha recepito l'interpretazione suddetta prevedendo la possibilità che "gli enti interessati si accordino per definire modi e tempi di esercizio dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro", anche utilizzando il modulo procedimentale mutuato dall'art.30 D.Lgs.267/2000;

G.C. N. 82 DEL 28.09.2009

- l'art. 36 comma 3 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, finanziaria 2008 che testualmente recita: *L'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:*

«Art. 36. - (Utilizzo di contratti di lavoro flessibile). – 1. Le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e non possono avvalersi delle forme contrattuali di lavoro flessibile previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa se non per esigenze stagionali o per periodi non superiori a tre mesi, fatte salve le sostituzioni per maternità relativamente alle autonomie territoriali. Il provvedimento di assunzione deve contenere l'indicazione del nominativo della persona da sostituire.

2. In nessun caso è ammesso il rinnovo del contratto o l'utilizzo del medesimo lavoratore con altra tipologia contrattuale.

3. Le amministrazioni fanno fronte ad esigenze temporanee ed eccezionali attraverso l'assegnazione temporanea di personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a sei mesi, non rinnovabile.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non possono essere derogate dalla contrattazione collettiva.

5. Le amministrazioni pubbliche trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze -

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le convenzioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili.

6. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave. Le amministrazioni pubbliche che operano in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo non possono effettuare assunzioni ad alcun titolo per il triennio successivo alla suddetta violazione.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli uffici di cui all'articolo 14, comma 2, del presente decreto, nonché agli uffici di cui all'articolo 90 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Sono altresì esclusi i contratti relativi agli incarichi dirigenziali ed alla preposizione ad organi di direzione, consultivi e di controllo delle amministrazioni pubbliche.

9. Gli enti locali non sottoposti al patto di stabilità interno e che comunque abbiano una dotazione organica non superiore alle quindici unità possono avvalersi di forme contrattuali di lavoro flessibile, oltre che per le finalità di cui al comma 1, per la sostituzione di lavoratori assenti e per i quali sussiste il diritto alla conservazione del posto, sempre che nel contratto di lavoro a termine sia indicato il nome del lavoratore sostituito e la causa della sua sostituzione.

11. Le pubbliche amministrazioni possono avvalersi di contratti di lavoro flessibile per lo svolgimento di programmi o attività i cui oneri sono finanziati con fondi dell'Unione europea e del Fondo per le aree sottoutilizzate.

Valutata l'opportunità di servirsi delle sotto elencate professionalità

- Sig. Scuri Simone, dipendente del Comune di Binasco, categoria C, profilo professionale agente di polizia locale, il quale ha manifestato la propria disponibilità a ricoprire l'incarico.
- Sig. Zanotti Marco, dipendente dell'Unione dei Comuni Agorà, categoria C, profilo professionale agente di polizia locale, il quale ha manifestato la propria disponibilità a ricoprire l'incarico.
- Sig.ra Strada Mariagrazia, dipendente dell'Unione dei Comuni Agorà, categoria C, profilo professionale istruttore amministrativo, il quale ha manifestato la propria disponibilità a ricoprire l'incarico.

Considerato che:

con nota protocollo n. 8714 del 23.07.2009, si è richiesta al Comune di Binasco l'autorizzazione all'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e part-time con il proprio dipendente Scuri Simone, secondo quanto previsto dall' art. 1 - comma 557, della Legge 311\2004.

con nota protocollo n. 10882 del 10.09.2009, si è richiesta all'Unione dei Comuni Agorà l'autorizzazione all'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e part-time con il proprio dipendente Zanotti Marco, secondo quanto previsto dall' art. 1 - comma 557, della Legge 311\2004.

con nota protocollo n. n. 10882 del 10.09.2009, si è richiesta all'Unione dei Comuni Agorà l'autorizzazione all'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e part-time con la propria dipendente Strada Mariagrazia, secondo quanto previsto dall' art. 1 - comma 557, della Legge 311\2004.

Acquisita:

l'espressa autorizzazione del Comune di Binasco protocollo n. 9972 del 25/08/2009 alla suddetta prestazione presso il Comune di Bressana Bottarone del proprio dipendente Scuri Simone in giorni ed orari non coincidenti con l'orario lavorativo presso il Comune di appartenenza;

l'espressa autorizzazione dell'Unione dei Comuni Agorà protocollo n. 12266 del 24.09.2009 alla suddetta prestazione presso il Comune di Bressana Bottarone del proprio dipendente Zanotti Marco in giorni ed orari non coincidenti con l'orario lavorativo presso l'Ente di appartenenza;

l'espressa autorizzazione dell'Unione dei Comuni Agorà protocollo n. 12266 del 24.09.2009 alla suddetta prestazione presso il Comune di Bressana Bottarone della propria dipendente Strada Mariagrazia in giorni ed orari non coincidenti con l'orario lavorativo presso l'Ente di appartenenza;

Visti

- la delibera di Giunta Comunale n. 81 del 28.09.2009 con la quale è stato approvato il Programma triennale del fabbisogno del personale relativo al triennio 2009/2011;

- l'art.92 TUEL;

- la legge 662/1996 in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale applicabile al personale degli enti locali in virtù dell'art. 39, c. 27, l. 449/1997;

- l'art.1, comma 58 bis, legge 662/96;

- l'art.4, comma 7, CCNL 14.09.2000;

- l'art.1, comma 557 legge 311/2004;

- la circolare n.2/2005 del 21 ottobre 2005 del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione Centrale per le Autonomie;

- il D.Lgs.165/01;

- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi;

- il vigente C.C.N.L. del Personale dipendente Comparto Regioni ed Autonomie Locali;

- il Testo Unico degli Enti Locali,

- legge 24 dicembre 2007 n. 244

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi rispettivamente dal Segretario Comunale, dal responsabile del servizio di Polizia Locale e dal Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TUEL 267/2000.

Tutto ciò' premesso,con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge

DELIBERA

G.C. N. 82 DEL 28.09.2009

1) le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente;

2) di servirsi, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt.92 TUEL, 1, comma 58 bis legge 662/1996, 4, comma 7 CCNL 14.09.2000 e secondo i principi espressi per gli enti locali di piccole dimensioni dall'art.1, comma 257 della legge 311/2004, dell'attività lavorativa del personale sotto elencato:

- **Sig. Scuri Simone**, dipendente del Comune di Binasco, categoria C, posizione economica 1^profilo professionale agente di polizia locale, mediante l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato part-time 12 ore settimanali, da prestarsi presso la sede del Comune di Bressana Bottarone, servizio polizia locale, di cui è responsabile il geom. Luca Lovati, **a far data dal 05/10/2009 e scadenza il 31/12/2009.**

- **Sig. Zanotti Marco**, dipendente dell'Unione dei Comuni Agorà, categoria C, posizione economica 3^profilo professionale agente di polizia locale, mediante l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato part-time 12 ore settimanali, da prestarsi presso la sede del Comune di Bressana Bottarone, servizio polizia locale, di cui è responsabile il geom. Luca Lovati, **a far data dal 05/10/2009 e scadenza il 31/12/2009.**

- **Sig.ra Strada Mariagrazia**, dipendente dell'Unione dei Comuni Agorà, categoria C, posizione economica 3^profilo professionale istruttore amministrativo, mediante l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato part-time 12 ore settimanali, da prestarsi presso la sede del Comune di Bressana Bottarone, servizio polizia locale, di cui è responsabile il geom. Luca Lovati, **a far data dal 05/10/2009 e scadenza il 31/12/2009.**

3) di dare atto che la prestazione del personale sopra indicato presso il Comune di Bressana Bottarone, senza pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'ente di appartenenza, previa compatibilità con le esigenze dell'ente e ferma restando l'applicazione delle prescrizioni stabilite a tutela della sicurezza e salute del lavoratore, sarà così regolamentata:

a. i giorni e l'articolazione dell'orario di servizio presso il Comune di Bressana Bottarone verranno concordati dai responsabili di servizio interessati dei due Enti.

b. l'orario di lavoro, comunque, non potrà superare presso il Comune di Bressana Bottarone le dodici ore settimanali;

c. nel cumulo dei due rapporti di lavoro l'orario settimanale e giornaliero non potrà superare la durata massima consentita, comprensiva del lavoro ordinario e straordinario;

d. al lavoratore dovrà essere garantito il necessario periodo di riposo giornaliero e settimanale tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due enti;

e. Il rapporto di lavoro sarà regolato dalle disposizioni di cui all'art. 4, comma 7 del CCNL del 14 settembre 2000, 92 TUEL e legge 662/1996 in quanto applicabili agli enti locali.

f. la prestazione lavorativa resa dal personale dipendente sopra indicato a favore dell'Amministrazione Comunale di Bressana Bottarone secondo l'articolazione concordata, rientra nei limiti massimi di orario di lavoro fissati dal D.Lgs. 66/2003 (art. 4, comma 2) e consente il regolare recupero delle risorse psico-fisiche del lavoratore;

g. Il trattamento economico derivante dall'attività lavorativa prestata presso il Comune di Bressana Bottarone sarà erogato mediante emissione da parte di quest'ultimo di una seconda busta paga operando tutte le ritenute previdenziali e fiscali previste;

di demandare al Responsabile del servizio di Polizia Locale, l'attuazione della presente deliberazione nonché la comunicazione di cui all'art. 1 – commi dal 1180 al 1185 – della L. n° 296/2006 e l'adozione di impegno di spesa.

Successivamente, considerata l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento, con votazione unanime e favorevole espressa in forma palese

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000.

G.C. N. 82 DEL 28.09.2009

COMUNE DI BRESSANA BOTTARONE

PROVINCIA DI PAVIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE:

D.LGVO 18 AGOSTO 2000 N. 267 - ART. 49

N. 82 del Reg. Data 28.09.2009	OGGETTO: PRESA D'ATTO DI PRESTAZIONE ATTIVITA' LAVORATIVA A TEMPO DETERMINATO PRESSO IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE AI SENSI DELL'ART.1, COMMA 557 DELLA LEGGE N.311/2004.
---------------------------------------	---

ad iniziativa del Sindaco

Dr. Davide Rovati

Dipendente incaricato dell'istruttoria (Responsabile del Servizio 4 e del procedimento) Luca Lovati.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 4 POLIZIA LOCALE E
COMMERCIO**

Luca Lovati

Esaminati gli atti del fascicolo della proposta deliberazione, esprime parere favorevole in ordine alla sua regolarità tecnica.

Bressana Bottarone, lì 28.09.2009

IL SEGRETARIO COMUNALE

Bariani Dr. Roberto

Esaminati gli atti del fascicolo della proposta deliberazione, esprime parere favorevole in ordine alla sua regolarità contabile.

Bressana Bottarone, lì 28.09.2009

**IL RESPONSABILE SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO E SEGRETERIA**

Dr. Sara Guglielmi

Approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
DOTT. ROVATI DAVIDE

Il Segretario Comunale
Bariani Dr. Roberto

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che copia della deliberazione suestesa, è pubblicata all'Albo pretorio dal **02.10.2009** e vi rimarrà per gg 15 consecutivi e cioè sino al **16.10.2009**

Addì **02.10.2009**

Il Segretario Comunale
Bariani Dr. Roberto

=====

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA

- Che la presente deliberazione:

E' stata affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal **02.10.2009** al **16.10.2009** come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgvo 18 agosto 2000, n. 267, senza reclami;

E' stata comunicata, con lettera n. **12892** in data **02.10.2009** ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125, comma 1, del D.Lgvo 18 agosto 2000, n. 267;

E' stata trasmessa alla Prefettura (art. 135 D.Lgvo 267/2000) il giorno.....prot. n.

Che la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, C.4 D.Lgvo 267/2000 il giorno **28.09.2009**

-Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno **12.10.2009** in quanto:

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3, D.Lgvo 267/2000);

Dalla Residenza comunale, li **12.10.2009**

Il Segretario Comunale
Bariani Dr. Roberto

Copia conforme all'originale, per uso interno amministrativo

Addì.....

Il Segretario Comunale

Bariani Dr. Roberto

=====

G.C. N. 82 DEL 28.09.2009